

Comune di Platania

provincia di Catanzaro



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016

(LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

Approvato con atto di G.C. n. 41 del 04/06/2020

esecutivo dal 10/06/2020 (giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione)

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 ed ha per oggetto le modalità di determinazione, ripartizione e liquidazione degli incentivi per le funzioni di cui allo stesso art. 113 sopra menzionato.
2. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".
3. Le funzioni, i compiti, responsabilità ed attività del Responsabile Unico del Procedimento nelle fasi di programmazione, progettazione, verifica, validazione, affidamento, esecuzione, collaudo dei contratti pubblici, sono quelle definite dal D.lgs. 50/2016, dai suoi Decreti ed Atti attuativi e dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti.
4. Le funzioni tecnico-amministrative dettagliatamente elencate nella normativa sopracitata che con la presente si richiamano integralmente, vengono di norma svolte esclusivamente dal personale interno nell'ambito dello svolgimento di tutte le altre mansioni in capo ai dipendenti di ruolo dell'Amministrazione comunale.
5. L'incarico di Responsabile Unico del Procedimento si intende *ex lege* attribuito al Responsabile del Servizio a cui compete il capitolo di bilancio dell'intervento, salvo diverso provvedimento espresso.
6. La funzione di R.U.P., Verificatore, Direttore Lavori, Collaudo, deve avvenire in linea con i contenuti di cui al D.lgs. 50/2016 e successivi e decreti attuativi e del D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti. Tali ruoli possono essere assunti da dipendenti in possesso dei requisiti e/o abilitazioni professionali ove richieste.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è costituito in correlazione ad appalti di opere o lavori pubblici, di servizi e forniture rientranti nelle categorie di seguito specificate:

- Opere o lavori pubblici, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'art. 23 del D.lgs. 50/2016;
- Servizi e forniture (investimenti).

Articolo 3

Determinazione e destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto ed è ripartito tra i dipendenti di cui al successivo articolo 4 del presente regolamento in base alle percentuali fissate dall'art. 5; la restante quota del 20% è destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ovvero per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. Detta percentuale massima del due per cento è modulata, in funzione dell'importo del lavoro, opera, fornitura di beni o servizi:

LAVORI/OPERE SOGLIE COMUNITARIE

1. *Importo fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. a: il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;*
2. *Importo oltre la soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. a: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e l'1,00% per la parte eccedente la soglia comunitaria.*

SERVIZI / FORNITURE

1. *Importo fino alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. c: il fondo è costituito in ragione del 2,00% dell'importo posto a base di gara;*
2. *Importo oltre la soglia comunitaria di cui all'art. 35 c. 1 lett. c: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e l'1,00% per la parte eccedente la soglia comunitaria.*
4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo dei lavori/servizi /forniture, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
6. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
7. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016, l'importo del fondo gravante sulla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

Articolo 4 Destinatari

Il fondo incentivi disciplinato dal seguente regolamento è ripartito sulla base delle modalità e dei criteri previsti nello stesso tra i dipendenti di questa Amministrazione formalmente incaricati ed investiti delle attività incentivate dal comma 3 del citato articolo 113 del D.lgs. 50/2016.

Nello specifico, beneficiano di quanto sopra:

- *Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).*

E' il Responsabile o il dipendente nominato ai sensi della vigente normativa del servizio cui è attribuita la competenza della singola procedura di appalto.

E' responsabile per le fasi:

- della programmazione;
- della progettazione;
- dell'affidamento;
- dell'esecuzione.

- *Struttura tecnica a supporto del R.U.P. : Collaboratori*

E' il personale destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnategli dalla vigente normativa.

- *Responsabili della predisposizione e controllo della procedura di gara.*

Sono il Responsabile ed il dipendente del Servizio che bandisce la gara cui è demandata la gestione della procedura di affidamento, a termini degli artt. 32 e 33 del Codice.

- *Responsabile unità tecnica di verifica del progetto.*

Dipendente tecnico responsabile della verifica dei progetti ai sensi dell'art. 26 del citato D.lgs. 50/2016, tenendo fuori la validazione di competenza del R.U.P. per le soglie di pertinenza.

- *Responsabile dell'esecuzione del contratto/Direttore dell'esecuzione.*

Dipendente individuato in base alla professionalità necessaria, preposto alla verifica della quantità delle prestazioni caratterizzanti l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture.

- *Ispettore di cantiere.*

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla "C", dotato di idonea professionalità in relazione alla sorveglianza dei lavori cui viene preposto.

- *Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.*

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di attestati di frequenza necessari in base alla vigente normativa, inquadrato in categoria "C" o superiore.

- *Collaudatore amministrativo.*

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di adeguata professionalità, inquadrato in categoria "C" o superiore.

- *Collaudatore statico.*

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 5 Ripartizione del fondo

1. Per ogni contratto di lavori, servizi e forniture, il fondo viene ripartito tra le seguenti figure:

- **PER I LAVORI e PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI :**

- a) Il Responsabile del Procedimento;
- b) Soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- c) Soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- d) Soggetti incaricati della direzione dei lavori;
- e) Soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- f) Soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- g) Soggetti incaricati del collaudo statico
- h) Soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i) I collaboratori dei suddetti soggetti;
- j) Il personale amministrativo e/o tecnico che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale.

2. Le quote parte del predetto fondo corrispondenti a prestazioni non eseguite, non correttamente accertate, decurtate per penalità o affidate all'esterno, vanno ad incrementare la quota di fondo destinata all'innovazione di cui all'art. 113 comma 2 del D.lgs. 50/2016.

3. Il conferimento degli incarichi interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici e/o amministrativi della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.

4. Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo spettanti al personale del Servizio che svolge le funzioni cui al comma 1 dell'articolo 113 del D.lgs. n. 50/2016 sono ripartite tra i diversi dipendenti coinvolti sulla base all'effettivo apporto individuale e secondo quanto pianificato con il conferimento dell'incarico.

5. Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle effettive responsabilità assunte è così fissato (con riferimento all'80% del 2%):

QUOTA DEL FONDO RELATIVA AD UN'OPERA O LAVORO					Liquid.	Accant.
- Incentivo R.U.P. (Art. 113 D.lgs. 50/16)			Ripart.	Aliquota	80,00%	20,00%
Programmazione Investimenti	5,00%	R.U.P.	70,00%	3,50%	2,80%	0,70%
		Collaboratore	30,00%	1,50%	1,20%	0,30%
Verifica Progetti	10,00%	R.U.P.	70,00%	7,00%	5,60%	1,40%
		Collaboratore	30,00%	3,00%	2,40%	0,60%
Predisposizione Atti di Gara	25,00%	R.U.P.	70,00%	17,50%	14,00%	3,50%
		Collaboratore	30,00%	7,50%	6,00%	1,50%
Controllo Esecuzione dei Contratti	50,00%	R.U.P.	45,00%	22,50%	18,00%	4,50%
		Direzione dei Lavori	35,00%	17,50%	14,00%	3,50%
		Coord. Sicurezza in fase di esecuzione	15,00%	7,50%	6,00%	1,50%
		Collaboratore	5,00%	2,50%	2,00%	0,50%
Collaudi o Verifica Conformità	10,00%	R.U.P.	40,00%	4,00%	3,20%	0,80%
		Collaudo Statico Amm.vo - (C.R.E.)	50,00%	5,00%	4,00%	1,00%
		Collaboratore	10,00%	1,00%	0,80%	0,20%

PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI:

QUOTA DEL FONDO RELATIVA A SERVIZI E FORNITURE					Liquid.	Accant.
- Incentivo R.U.P. (Art. 113 D.lgs. 50/16)			Ripart.	Aliquota	80,00%	20,00%
Programmazione Investimenti	5,00%	R.U.P.	70,00%	3,50%	2,80%	0,70%
		Collaboratore	30,00%	1,50%	1,20%	0,30%
Predisposizione Atti di Gara	30,00%	R.U.P.	70,00%	21,00%	16,80%	4,20%
		Collaboratore	30,00%	9,00%	7,20%	1,80%
Controllo Esecuzione dei Contratti	50,00%	R.U.P.	40,00%	20,00%	16,00%	4,00%
		Stipula Contratto	40,00%	20,00%	16,00%	4,00%
		Direzione Esecuzione Contratto	15,00%	7,50%	6,00%	1,50%
		Collaboratore	5,00%	2,50%	2,00%	0,50%
Collaudi o Verifica Conformità	15,00%	R.U.P.	40,00%	6,00%	4,80%	1,20%
		Collaudo Fornitura - (C.R.E.)	50,00%	7,50%	6,00%	1,50%
		Collaboratore	10,00%	1,50%	1,20%	0,30%

6. Qualora il R.U.P. o un altro dipendente assuma più ruoli, fra quelli riportati nelle precedenti tabelle, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti, per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso si assume nell'ambito del contratto.

Articolo 6

Conferimento incarichi e individuazione dei gruppi di lavoro

1. 1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione, con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo di cui all'art. 113, individua la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico

intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

2. Di norma, salvo diversa disposizione ai sensi dei commi precedenti, il gruppo è composto dai dipendenti tecnici ed amministrativi del Settore/Servizio ed ufficio di riferimento rispetto all'intervento. In caso di utilizzo dei servizi resi dall'Ufficio dell'accordo consortile il 25% della quota R.U.P. è riservata al gruppo di lavoro del Settore ove è insediato l'Ufficio dell'accordo consortile medesimo.
2. L'incarico viene conferito dal Dirigente del Settore, sulla base di un atto di indirizzo della Giunta contenuta nel PEG/PRO, se assegnato, o in base agli appositi stanziamenti di bilancio. L'incarico di Responsabile Unico del Procedimento si intende *ex lege* attribuito al Dirigente o Responsabile del Settore a cui compete finanziariamente l'intervento, salvo diverso provvedimento espresso.
3. Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti di altri servizi semprechè abbiano la necessaria professionalità e competenza per l'espletamento delle funzioni chiamate a svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto e sempre che la dotazione numerica del personale del Servizio consenta il rispetto del criterio di rotazione.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente o responsabile competente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.
8. Il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Articolo 7

Gruppi di lavoro – ulteriori specificazioni

1. Il Dirigente o responsabile del Settore competente, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento di un contratto pubblico il cui valore a base di gara sia pari o superiore a 5.000,00 Euro per i lavori e 10.000,00 Euro per servizi e forniture;
 - *Conferisce gli incarichi ed individua nominalmente i soggetti coinvolti ed i relativi incarichi, individuando per ciascuno le quote di incentivo spettante;*
 - *Suddivide tra i soggetti coinvolti nella medesima attività, le percentuali di partecipazione.*
2. L'individuazione dei dipendenti appartenenti al gruppo di lavoro diversi dal RUP, avverrà su proposta del RUP, tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo il criterio della rotazione, ove possibile.
3. La costituzione del gruppo di lavoro avviene redigendo un'apposita scheda previsionale di suddivisione, sottoscritta da tutti i soggetti coinvolti.

4. In caso di interventi urgenti, il Dirigente dà atto, nella determinazione a contrarre, della costituzione del gruppo di lavoro che ha già lavorato al contratto in argomento, rinviando la compilazione della scheda di suddivisione dell'incentivo spettante.
5. L'impegno di spesa dell'incentivo per l'importo indicato nella scheda previsionale verrà assunto di norma all'interno della determinazione di impegno di spesa relativa all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, con imputazione sugli stanziamenti previsti nel quadro economico di ogni opera o lavoro (o nel prospetto economico, in caso di servizi e forniture).
6. Il Dirigente o responsabile competente può, con proprio atto motivato, modificare o revocare l'incarico, accertando l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato.

Art. 8

Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 9

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i lavori di importo inferiore a euro 5.000,00
 - d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 3.000,00;
 - e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

Art. 10

Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

Art. 11

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 12

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.

Art. 13

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 14

(Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione)

1. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
2. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato **delle percentuali** come determinate nella tabella allegata.
3. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 15

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 16

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 17

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 18

Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) *per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;*
 - b) *per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica (approvazione);*
 - c) *per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;*
 - d) *per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;*
 - e) *per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;*
 - f) *per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;*
 - g) *per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.*

Art. 19

Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

Articolo 20

Liquidazione

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti del gruppo di lavoro.

2. L'ammontare degli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente nell'arco dell'anno, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo come prescritto all'articolo 113 comma 4 del del D.lgs. 50/2016 smi.
3. Il personale che partecipa alla ripartizione dell'incentivo, che dovesse su autorizzazione del Responsabile preposto, prestare ore di lavoro straordinario, ritenute necessarie, dal Responsabile Unico del Procedimento, per il rispetto della tempistica di cui all'articolo 7 non ne può richiedere la retribuzione ma solo il recupero delle stesse. Il personale avrà la facoltà di chiedere la retribuzione delle ore di lavoro straordinario, solo nel caso in cui i relativi progetti non vengano posti a base di gara, per cause non imputabili al personale stesso.
4. L'erogazione dell'incentivo viene effettuata secondo le seguenti fasi:
 - a) All'aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura:
 - Nella misura dell'100%, della quota complessiva corrispondente, per le attività espletate;
 - Nella misura dell'100%, della quota complessiva corrispondente per l'attività del R.U.P., per le attività espletate;
 - b) Approvazione dello stato finale e dei collaudi/regolare esecuzione ovvero verifica di conformità;
 - Nella misura del 100% della quota complessiva corrispondente, per l'attività di Direzione dei Lavori ovvero Direzione dell'esecuzione del contratto e di collaudo ovvero di verifica di conformità;
 - La restante quota corrispondente, per l'attività del R.U.P.;
 - c) Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) i compensi saranno erogati in unica soluzione, nella misura del 100% per tutte le attività espletate.
5. Relativamente al punto b) del comma 4, nel caso di contratti di lavori, forniture e servizi superiori all'anno o di importo superiore a € 500.000,00 è possibile erogare acconti corrispondenti alle attività già effettuate, proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori o alla quota del servizio o fornitura eseguiti.
6. E' inoltre possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive superiori a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpe dei soggetti cui spetta il compenso.

Articolo 21

Entrata in vigore e disciplina transitoria

Il presente regolamento si applica alle attività dell'art. 3 compiute dopo il 19/04/2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 50/2016, salvo diversa previsione contenuta nello stesso. Il regolamento si applica anche alle procedure (lavori, forniture di beni e servizi) iniziate ed ancora in corso e/o compiute con esclusione delle quote relative alle prestazioni già eseguite alla data del 19/04/2016, salvo diversa previsione contenuta nello stesso, purché vi sia la necessaria disponibilità finanziaria nel quadro tecnico economico dell'intervento.

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta eseguibilità della relativa deliberazione di approvazione da parte del competente organo comunale ed è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

=====